



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 395203

Addì 24.11.2016

Al Signor Presidente Consiglio Comunale

Al Signor Segretario Generale

Al Signor Responsabile  
Segreteria Organi Istituzionali

L O R O S E D I

**OGGETTO:** Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 168 del 15.06.2016 avente ad oggetto: “Modifiche al vigente Regolamento per la Tutela e il Benessere degli Animali in città”

Visto che la proposta della Giunta n. 168 del 15.6.2016 ad oggetto: “Modifiche al vigente Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città” è stata presentata alle Commissioni Consiliari I e IV in data 20 e 28 ottobre 2016;

Acquisiti ed esaminati gli emendamenti proposti rispettivamente da: Gruppo Movimento 5 stelle; Gruppo Misto e Lega Nord; alcune Associazioni rappresentate da Daniela Filippi Responsabile Coordinamento Regionale LAV; AISAD – Confesercenti e Associazione OIPA;

Si ritiene di accogliere gli emendamenti di seguito elencati:

1) **Gruppo Movimento 5 stelle:** si aggiunge all'art. 4 l'art. 4 bis

Articolo 4 BIS:

- è in generale vietato detenere animali a qualsiasi titolo in locali, gabbie, terreni in zone indicate come allagabili dal Piano di bacino regionale, senza che gli stessi abbiano la possibilità di salvataggio autonomo in caso di allagamento.
- per le nuove attività commerciali di vendita di animali, di ricovero degli stessi e dei servizi ad essi collegati, di detenere gli animali nei punti che siano stati dichiarati allagabili nel Piano di bacino regionale.
- il gestore di esercizio commerciale che alla data di approvazione del presente Regolamento detenga animali in locali allagabili predispone entro 6 mesi dalla data di emissione del presente regolamento un piano di emergenza per la salvaguardia degli animali detenuti da trasmettere **agli Uffici Competenti** contenente le modalità di trasferimento degli stessi in locali sicuri per il periodo dell'allerta idrogeologica uguale o superiore ad arancione. **Le Direzioni competenti** ne verificano la rispondenza agli effetti di tutela degli animali e la corretta esecuzione nei casi di allerta.
- il Comune formula entro **sei (6) mesi** dalla data di emissione del presente regolamento un apposito registro degli esercizi in deroga.
- per agevolare il gestore e garantire l'efficacia delle comunicazioni, la Direzione della Polizia Municipale invia ai gestori, via SMS/EMAIL, apposito avviso della necessità di trasferimento degli animali a seguito dell'allerta idrogeologica, fatto salvo l'obbligo del gestore di tenersi comunque aggiornato con le emanazioni di allerta inviate con i canali tradizionali.

2) **Associazioni rappresentate da Daniela Filippi Responsabile Coordinamento Regionale LAV:** si integrano i seguenti articoli come evidenziato in colore azzurro:

Art. 4 comma 14:

14) di detenere animali a chiunque abbia subito sanzioni penali per abbandono, maltrattamento o uccisione di animali. **Il divieto si applica anche a coloro che hanno riportato condanne penali, anche nel caso abbiano richiesto ed ottenuto il rito abbreviato-patteggiamento o l'oblazione per maltrattamento, abbandono e/o uccisione, cattura di animali e illeciti penali inerenti gli animali.**

Art. 14 comma 7:

Ex 8 sterilizzare e ~~iscrivere all'anagrafe felina~~ – i gatti di proprietà lasciati liberi di vagare sul territorio. **Se ne**

**raccomanda l'iscrizione all'anagrafe felina.**

Art. 15 ultimo capoverso:

Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni igienico sanitarie; l'accertamento delle condizioni di benessere dello stato sanitario delle concentrazioni di animali è di competenza veterinaria.

Art. 16 ultimo capoverso:

Chiunque richieda l'affidamento di un animale alla Civica Amministrazione o ad altra struttura pubblica o privata, che a qualsiasi titolo accoglie animali abbandonati e/o ritrovati nel territorio del Comune di Genova, dovrà impegnarsi al rispetto del presente regolamento e della normativa vigente. **Il richiedente di un animale in affido deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.**

Art. 26 terzo capoverso:

È vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani, **nutrie** e ungulati ivi compresa la famiglia dei suidi (cinghiali o incroci con suidi domestici), in aree sia pubbliche sia private.

Art. 32 secondo capoverso:

Le Associazioni iscritte nell'apposito registro regionale di Terzo Settore e/o Enti e/o Associazioni di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati, avvalendosi di medici veterinari.

**3) AISAD – Confesercenti:** si integrano i seguenti articoli come evidenziato in colore azzurro:

Art. 6 punto primo:

La Civica Amministrazione promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento, quali l'A.S.L. 3 Genovese – Sanità Animale, e con le Associazioni iscritte nell'apposito registro regionale del terzo settore, Zoofile, Ambientaliste e di promozione sociale, l'Associazione Provinciale Allevatori, con l'Ordine dei Medici - Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale, con le Associazioni di Allevatori e **con l'AISAD Confesercenti** e con le Federazioni riconosciute a livello regionale e nazionale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali.

Art. 6 punto 7: La Civica Amministrazione promuove campagne di sensibilizzazione per combattere il randagismo e sensibilizzare all'adozione **e campagne di sensibilizzazione per combattere la tratta illegale di cuccioli e animali;**

Art. 43 ultimo capoverso: È consentita la vendita della tartarughe acquatiche ~~solo con la contestuale comunicazione di possesso di cui al comma 4)~~ **solo con la contestuale consegna all'acquirente del modello predisposto dall'Ufficio Animali, il quale dovrà essere predisposto entro l'entrata in vigore del presente Regolamento** unitamente ad un foglio informativo indicante le problematiche indotte dalla specie nonché le responsabilità connesse al suo mantenimento, ivi compreso il divieto di abbandono e le relative sanzioni.

**4) Associazione OIPA:** si aggiunge all'art. 4 il punto 23:

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa, anche penale, in merito a qualunque condotta che determini sevizie e/o torture nei confronti degli animali, la trasmissione via web e/o social media immagini fotografiche e/o video di questi comportamenti comporta l'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa prevista all'art. 50.

Art. 50: si integra la tabella sanzioni come di seguito indicato:

<b>ARTICOLO</b>	<b>MIN</b>	<b>MAX</b>
<b>Art. 4 comma 1 punto 23</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>

Si allega a corredo della presente nota, per facilitare la lettura delle modifiche, un testo a supporto integrato con testo a fronte e riepilogo di tutti gli emendamenti proposti accolti e non accolti proposti dai soggetti interessati.

Si inviano i migliori saluti

Il Dirigente

Ing. Mario Merello

l'Assessore

dott. Italo Porcile

Documento firmato digitalmente